

**Sintesi:**

**Sintesi:** La circolare specifica i diversi termini di decorrenza dell'obbligo della tenuta delle scritture di magazzino.

**Testo:**

CAPITOLO VI -DECORRENZA DELL'OBBLIGO DELLA TENUTA DELLE SCRITTURE DI MAGAZZINO Per le imprese con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la norma prescrive che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dalle seguenti date:

- 1 gennaio 1982, se le imprese hanno superato nell'esercizio 1980 l'ammontare di 10 miliardi di ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze finali di magazzino di 4 miliardi di lire;
- 1 gennaio 1983, se le imprese hanno superato negli esercizi 1980 e 1981 i limiti di 5 miliardi di ricavi e 2 miliardi di valore complessivo delle rimanenze finali di magazzino.

Per le imprese che negli indicati periodi d'imposta non hanno superato i riportati limiti, l'obbligo della tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino inizia ad operare secondo le decorrenze e le modalita' previste nell'art. 3 e descritte in precedenza. Se i limiti sono superati, ad esempio, negli esercizi 1981 e 1982, l'obbligo decorre dall'1 gennaio 1984. Per le imprese con il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la norma prescrive che le scritture ausiliarie di magazzino siano tenute a partire da:

- periodo d'imposta che inizia nel corso del 1982, se le imprese hanno superato sia l'ammontare di 10 miliardi di ricavi che il valore complessivo delle rimanenze finali di magazzino di 4 miliardi nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 1981 (es. per i soggetti che hanno l'esercizio dall'1 luglio al 30 giugno, l'obbligo sorgera' dall'1 luglio 1982 se i predetti limiti risultano superati nell'esercizio 1 luglio 1980 - 30 giugno 1981);
- periodo d'imposta che inizia nel corso del 1983, se le imprese hanno superato i limiti di 5 miliardi di ricavi e 2 miliardi di valore complessivo delle rimanenze finali di magazzino nei due periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 1982, (es. per i soggetti che hanno l'esercizio dall'1 luglio al 30 giugno, l'obbligo sorgera' dall'1 luglio 1983 se i predetti limiti risultano superati negli esercizi 1 luglio 1980 - 30 giugno 1982).

Nel ricordare che le disposizioni in materia di scritture ausiliarie di magazzino recate dall'art. 41 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, sono state abrogate fin dalla data (31 dicembre 1980) della loro entrata in vigore e che quindi sulla base di esse nessun obbligo puo' essere posto a carico dei contribuenti, in allegato alle presenti istruzioni si trascrive, per comodita' di consultazione, il testo del D.P.R. 4 novembre 1981, n. 644, concernente la nuova disciplina delle scritture ausiliarie anzidette. (Allegato omissis)